

Cessione della clientela senza adeguata verifica

Potrebbe rilevare l'adempimento posto in essere dal professionista cedente

/ Maurizio MEOLI

La liceità e la validità del contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno **studio professionale** comprensivo non solo dei beni materiali, ma anche della clientela, in base al principio di autonomia negoziale – confermata anche dall'art. 54 comma 1-*quater* del TUIR – è stata riconosciuta dalla Cassazione nella sentenza n. [2860/2010](#).

Con riferimento specifico alla clientela, però, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto prestatore d'opera intellettuale/cliente, è comunque necessario il **conferimento** di un **nuovo incarico** dal cliente (committente) al cessionario. Per tali profili, quindi, non è configurabile una cessione in senso tecnico, ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i precedenti clienti e l'acquirente, previo conferimento di un nuovo incarico.

Rispetto a tale operazione appare opportuno chiedersi quali siano gli adempimenti da porre in essere in relazione alla **disciplina antiriciclaggio**.

Si evidenzia, innanzitutto, come, in esito alle modifiche apportate dal DLgs. [90/2017](#) (in vigore dal 4 luglio 2017), da un lato, si è ribadita la nozione di "cliente", quale soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (nuovo [art. 1](#) comma 2 lett. f) del DLgs. 231/2007), dall'altro, si è inserita anche quella di "**conferimento dell'incarico**", quale attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo (nuovo art. 1 comma 2 lett. h) del DLgs. 231/2007).

In estrema sintesi, poi, gli obblighi di **adeguata verifica della clientela**, da effettuarsi in occasione del conferimento dell'incarico ex [art. 17](#) comma 1 lett. a) del DLgs. 231/2007, si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente (o dell'esecutore) e la verifica della sua identità; b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio,

alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività ([art. 18](#) comma 1 del DLgs. 231/2007).

La nuova disciplina, inoltre, ha abrogato l'archivio unico, cartaceo o informatico, potenziando l'obbligo di conservazione ([artt. 31](#) e ss. del DLgs. 231/2007).

A fronte di tutto ciò, occorre considerare che il professionista "cedente" ha (o quanto meno dovrebbe avere) già posto in essere l'adeguata verifica della clientela e la correlata registrazione (oggi solo conservazione) dei dati. Peraltro, dal momento che (come precisato da Cass. n. 2860/2010), per la realizzazione del "trasferimento" occorre passare attraverso il conferimento di un nuovo incarico, il cessionario dovrebbe procedere, **nuovamente**, alla adeguata verifica della clientela.

Tuttavia, all'ipotesi in esame appare applicabile l'"esenzione" di cui all'[art. 26](#) comma 1 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale, ferma la propria responsabilità, i soggetti obbligati possono ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18 comma 1 lett. a), b) e c). Ed il comma successivo precisa che si considerano "terzi" anche i professionisti nei confronti di altri professionisti.

Ad ogni modo, per considerare assolti gli obblighi richiamati, l'art. 26 del DLgs. 231/2007 richiede il previo rilascio di **idonea attestazione** da parte del professionista che "cede" la clientela. Attestazione che deve essere univocamente riconducibile al professionista cedente e trasmessa al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate, nonché la coincidenza tra il cliente verificato e il soggetto cui l'attestazione si riferisce.

Occorre, inoltre, mettere a disposizione del cessionario le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 lett. a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente sono **trasmesse**, senza ritardo, ove vi sia relativa richiesta. A fronte di ciò, inoltre, ex [art. 28](#) del DLgs. 231/2007, il cessionario deve valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate siano idonei e sufficienti, dovendo altrimenti provvedere in proprio.

Il cessionario, infine, ex art. 18 comma 1 lett. d) del DLgs. 231/2007, dovrà assicurare che l'obbligo di adeguata verifica **continui ad esplicarsi** anche tramite il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata e, comunque, dovrà rispettare gli ulteriori obblighi previsti dal DLgs. [231/2007](#) (in particolare, in tema di SOS e limiti all'utilizzo di contanti).